



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria

Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60, del D.lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei Lavori di realizzazione della nuova sede della D.I.A. di Reggio Calabria, località Santa Caterina, Scheda RCB1171/Parte.

FAQ

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE DA PARTE DI ALCUNI OPERATORI ECONOMICI, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LE RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A TUTTI I CONCORRENTI, SULLA BASE DI UNA SELEZIONE DI DOMANDE RAPPRESENTATIVE, LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.

1. FORME DI PARTECIPAZIONE

Quesito 1

In caso di ATI, i requisiti richiesti devono essere posseduti dalla sola Mandataria e/o dalla compagine?

Risposta

Come previsto al paragrafo 8.3 del disciplinare di gara, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti valgono le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016;

- nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, **di tipo orizzontale**, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.lgs. 50/2016, il componente indicato quale **mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%)**. Nel rispetto delle percentuali di qualificazioni sopra indicate il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;

- nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, **di tipo verticale** ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.lgs. 50/2016, **il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi interamente nella categoria prevalente OG1 mentre ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola**. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;

- per i Raggruppamenti temporanei di imprese di tipo misto valgono le disposizioni previste dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Sede: Via Gioacchino Da Fiore,34 – 88100 Catanzaro – Tel.0961/778911 – Faxmail 0650516080

Ufficio di Reggio Calabria: Via Dei Bianchi,2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911

e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it

Posta Elettronica Certificata: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it

2. REQUISITI D'IDONEITA'

Quesito 1

È sufficiente la categoria OG11 III per coprire le categorie OS28 e OS30 richieste dal bando di gara?

Risposta

Ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.M. 248/2016 l'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30.

Quesito 2

Per quanto concerne la categoria OS4, OS28, possono essere subappaltati al 100%?

Risposta

Se l'operatore economico è in possesso del requisito relativo alle categorie sopra elencate valgono le disposizioni di cui al punto 10 del disciplinare ovvero il limite del 50% dell'importo complessivo di cui all'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016 a imprese in possesso dei requisiti richiesti.

È possibile ricorrere al subappalto qualificante per l'intera categoria OS4, in quanto inferiore al 10% dell'importo e su OS28, in quanto non SIOS, solo qualora i concorrenti siano qualificati nella categoria prevalente dell'appalto per un importo almeno corrispondente a quello complessivo dei lavori da affidare (i requisiti posseduti nella categoria prevalente devono quindi essere sufficienti a "coprire" i requisiti non posseduti nelle categorie scorparabili). Risulta però necessaria una *"precisa manifestazione di volontà ai fini dell'indicazione e conformazione dei requisiti in capo al concorrente nonché della correlata loro spendita a fini partecipativi"*.

Quesito 3

L'o. E. è in possesso di categoria OG1 V, OS28 I e OS30 I. Costituirebbe un RTI con impresa possedente OS30 III. È ammessa la partecipazione nella predetta forma?

Risposta

È ammessa la partecipazione in RTI tenendo fermo quanto riportato nel disciplinare di gara, in particolare con riferimento al punto 8.3 in merito alla qualificazione sia per raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale.

Quesito 4

È ammessa la partecipazione in RTI incrementando la categoria OG1 V del 20% (arrivando ad € 5.800.000)?

Risposta

L'incremento del 20% sulla classifica V corrisponde a € 6.198.000; nel caso specifico trattandosi di impresa raggruppata deve tenere conto anche dei periodi successivi al primo del comma 2 dell'art. 61 c. 2 del D.P.R. 207/2010;

Quesito 5

Al punto 8.1, pag. 9, del Disciplinare di gara, vengono richiesti dei particolari requisiti. Chiediamo se il mancato possesso potrebbe essere causa di esclusione. Eventualmente, le attività che rientro al punto 1 e 3 del predetto punto, possono essere subappaltata ad idonee imprese qualificate?

Risposta

I requisiti di idoneità, di cui al paragrafo 8.1 numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono requisiti che attengono allo svolgimento delle specifiche prestazione, per cui dovranno essere

possedute, già al momento di presentazione dell'offerta, dall'operatore designato per svolgimento della specifica attività, necessaria per la corretta esecuzione dell'intervento. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle contenute al paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara con riferimento alla forma di partecipazione.

Le prestazioni citate, possono essere oggetto di subappalto necessario, qualora il concorrente non possieda i necessari requisiti richiesti, in tal caso dovrà fare specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare la suddetta prestazione.

Diversamente, qualora il concorrente, pur in possesso dei requisiti richiesti, intenda ricorrere al subappalto, varranno le ordinarie disposizioni e limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 nonché disposizioni di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

In entrambi i casi, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore.

Quesito 6

In riferimento ai requisiti di idoneità richiesti nel paragrafo n. 8.1 del disciplinare, in particolare punti da 1 a 6, gli stessi devono essere posseduti dall'operatore economico al momento dell'offerta, o è sufficiente una dichiarazione di subappalto o di impegno ai fini di una eventuale aggiudicazione? In caso di mancato possesso dei predetti requisiti, è possibile ricorrere al subappalto a ditte qualificate?

Risposta

I requisiti di idoneità, di cui al paragrafo 8.1 numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono requisiti che attengono allo svolgimento delle specifiche prestazioni, per cui dovranno essere possedute, già al momento di presentazione dell'offerta, dall'operatore designato per svolgimento della specifica attività, necessaria per la corretta esecuzione dell'intervento.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle contenute al paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara con riferimento alla forma di partecipazione.

Le prestazioni citate, possono essere oggetto di subappalto necessario, qualora il concorrente non possieda i necessari requisiti richiesti, in tal caso dovrà fare specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare la suddetta prestazione.

Diversamente, qualora il concorrente, pur in possesso dei requisiti richiesti, intenda ricorrere al subappalto, varranno le ordinarie disposizioni e limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 nonché disposizioni di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

In entrambi i casi, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore.

Quesito 7

In caso di operatore economico concorrente, che non sia direttamente in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi: 1) Iscrizione all'albo delle imprese specializzate nella bonifica ordinarie belliche inesplosivi B. Ter (bonifica terrestre) per classifica non inferiore alla I; 2) Iscrizione all'albo gestori ambientali limitatamente alle categorie 4 e 5 ex D.lgs. 152/2006; 3) Iscrizione al registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati, è possibile concedere interamente in subappalto - ad imprese idonee qualificate - le attività e le lavorazioni per le quali ne è esplicitamente richiesto il possesso?

Risposta

Le prestazioni citate, possono essere oggetto di subappalto necessario, qualora il concorrente non possieda i necessari requisiti richiesti, in tal caso dovrà fare specifica ed

espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare la suddetta prestazione.

Diversamente, qualora il concorrente, pur in possesso dei requisiti richiesti, intenda ricorrere al subappalto, varranno le ordinarie disposizioni e limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 nonché disposizioni di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

In entrambi i casi, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore

➤ **2.1 Iscrizione Albo Gestori Ambientali.**

Quesito 1

L'impresa che possiede solo la categoria 2 bis, deve fare un ATI obbligatoriamente per le altre categorie mancanti?

Risposta

Non vi è l'obbligo di costituire un ATI. Le prestazioni citate, possono essere oggetto di subappalto necessario, qualora il concorrente non possieda i necessari requisiti richiesti, in tal caso dovrà fare specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare la suddetta prestazione.

Diversamente, qualora il concorrente, pur in possesso dei requisiti richiesti, intenda ricorrere al subappalto, varranno le ordinarie disposizioni e limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 nonché disposizioni di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

In entrambi i casi, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore

Quesito 2

Il requisito di cui al punto 1, parte 8.1, del Disciplinare di gara, relativo all'iscrizione all'albo gestori ambientali categorie 4 e 5 per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, deve essere posseduto dall'impresa esecutrice dei lavori, oppure rientra fra i requisiti di unità relative all'impresa esecutrice dei lavori di "bonifica terrestre", i quali, come espresso al punto 10 del disciplinare, possono essere subappaltati al 100% ad idonea impresa qualificata e iscritta all'albo dei gestori ambientali nelle categorie di cui sopra?

Risposta

La prestazione afferente alla gestione rifiuti può essere oggetto di subappalto necessario, qualora il concorrente non possieda i necessari requisiti richiesti, in tal caso dovrà fare specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare la suddetta prestazione.

Diversamente, qualora il concorrente, pur in possesso dei requisiti richiesti, intenda ricorrere al subappalto, varranno le ordinarie disposizioni e limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 nonché disposizioni di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

In entrambi i casi, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore.

L'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categorie 4 e 5 non è riferita all'impresa esecutrice dei lavori di "bonifica terrestre".

Ai sensi dell'articolo 89, co. 10, del D.lgs. 50/2016, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.lgs. 50/2016.

Quesito 3

Facendo riferimento al punto 1, parte 8.1 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire a quale categoria si riferisce l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali classifica 4 e 5 ex D.lgs. 152/2006.

Risposta

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali alla **categoria 2bis**, quali produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; **categoria 4**: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; **categoria 5**: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Nel disciplinare non si citano classifiche per detta iscrizione.

- **2.2 Iscrizione al registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas, ex DPR n. 146 del 16/11/2018.**

Quesito 1

Al punto 8.1, pag. 9, del Disciplinare di gara, vengono richiesti dei particolari requisiti. Chiediamo se il mancato possesso potrebbe essere causa di esclusione. Eventualmente, le attività che rientro al punto 1 e 3 del predetto punto, possono essere subappaltate ad idonee imprese qualificate?

Risposta

I requisiti devono essere posseduti già al momento della presentazione dell'offerta e conseguentemente la loro mancanza costituirebbe motivo di esclusione. se l'operatore non è in possesso dei requisiti richiesti è necessario indicare nel DGUE la volontà di voler subappaltare i requisiti di cui al punto 1 e 3.

Quesito 2

In relazione all'importo dei lavori di bonifica, la categoria di iscrizione al suddetto Albo di cui al D.M. 82/2015 è la B.TER (bonifica terrestre) e la classifica dell'importo sarà la I (fino a 50.000,00 euro). L'impresa che non possiede tale iscrizione può partecipare tramite ATI o con indicazione che i lavori saranno eseguiti da un'impresa iscritta? Oppure occorre che entrambe abbiano l'iscrizione?

Risposta

I requisiti di idoneità, di cui al paragrafo 8.1 numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono requisiti che attengono allo svolgimento delle specifiche prestazione, per cui dovranno essere possedute, già al momento di presentazione dell'offerta, dall'operatore designato per svolgimento della specifica attività, necessaria per la corretta esecuzione dell'intervento.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle contenute al paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara con riferimento alla forma di partecipazione.

I lavori appartenenti alla categoria B.TER può essere oggetto di subappalto necessario, qualora il concorrente non possieda i necessari requisiti richiesti, in tal caso dovrà fare specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare la suddetta prestazione.

Diversamente, qualora il concorrente, pur in possesso dei requisiti richiesti, intenda ricorrere al subappalto, varranno le ordinarie disposizioni e limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016

nonché disposizioni di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara. In entrambi i casi, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore.

- **2.3 Tecnologie software e hardware per BIM adeguate alla gestione in cantiere del progetto esecutivo ed in particolare aventi almeno le seguenti caratteristiche minime: WORKSTATION; PROCESSORE tipo Intel® Xeon® Silver 4214Y; MEMORIA 32 GB di RAM DDR4-3200 MHz (2 x 16 GB); STORAGE INTERNO tipo SSD da 1 TB Hard disk aggiuntivo meccanico per copia bks on site da 4 tb; SCHEDA GRAFICA (DEDICATA) tipo NVIDIA QUADRO P4000 da 8 GB;**

Quesito 1

L'impresa deve avere le tecnologie software e hardware per BIM, prima della presentazione della gara? Inoltre come deve dimostrare il possesso di dette tecnologie, tramite fattura di acquisto o libro cespite?

Risposta

Il requisito attiene allo svolgimento delle specifiche prestazione, per cui dovrà essere posseduto dall'operatore designato per svolgimento della specifica attività, necessaria per la corretta esecuzione dell'intervento.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle contenute al paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara con riferimento alla forma di partecipazione.

Lo strumento per dimostrare il possesso della dotazione richiesto è un documento che attesti il possesso di tali strumenti da parte dell'operatore economico; i software devono avere le caratteristiche indicate nel disciplinare di gara.

Sono accettate qualsiasi architetture che consentano la gestione informatica del progetto.

L'obbligo di possesso del requisito deve appartenere a chi esegue tale attività.

Quesito 2

Si chiede di chiarire se - In mancanza di possesso diretto da parte del concorrente di tecnologie e software/hardware per il BIM - si possa Indicare una struttura terza di progettazione di riferimento, in possesso dei requisiti richiesti, alla quale assegnare le previste attività di gestione della progettazione esecutiva

Risposta

Il requisito attiene allo svolgimento delle specifiche prestazione, per cui dovrà essere posseduto dall'operatore designato per svolgimento della specifica attività, necessaria per la corretta esecuzione dell'intervento.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle contenute al paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara con riferimento alla forma di partecipazione.

I requisiti devono essere posseduti già al momento della presentazione dell'offerta, ciò vale anche per le tecnologie software e hardware; se l'operatore non è in possesso dei requisiti richiesti è necessario indicare nel DGUE la volontà di voler subappaltare il requisito di cui al punto 1. il possesso dovrà comunque essere dimostrato con idonea documentazione.

Quesito 3

In relazione alla richiesta relativa alle "tecnologie software e hardware per BIM", è sufficiente un'autodichiarazione di possesso dei suddetti requisiti ovvero si deve presentare in sede di gara la documentazione attestante i suddetti requisiti? In caso affermativo, quale documentazione è richiesta?

Risposta

Ai fini della partecipazione, l'O.E. dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti.

- **2.4 Attestazione di idonea formazione degli operatori, per l'uso delle attrezzature di lavoro ex art. 73, comma 5 del D.lgs. 81/2008, in conformità a quanto stabilito con l'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22/02/2012**

Quesito 1

In riferimento alle attestazioni richieste, si chiede se occorrono n. 4 dipendenti che abbiano i vari attestati oppure basta un unico dipendente che abbia tutti gli attestati?

Risposta

Non occorrono necessariamente quattro dipendenti diversi in possesso dei quattro attestati. Le quattro attestazioni di formazione possono essere possedute da un unico soggetto.

Quesito 2

In relazione alla richiesta di "idonee attestazioni di formazioni degli operatori", è sufficiente un'autodichiarazione di possesso dei suddetti requisiti ovvero si deve presentare, in sede di gara, a documentazione attestante i suddetti requisiti? In caso affermativo, quale documentazione è richiesta.

Risposta

Ai fini della partecipazione, l'O.E. dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti.

- **2.5 Iscrizione all'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 177/2012. In relazione all'importo dei lavori di bonifica, la categoria di iscrizione al suddetto Albo di cui al D.M. 82/2015 è la B.TER (bonifica terrestre) e la classifica dell'importo sarà la I (fino a 50.000,00 euro).**

Quesito 1

L'impresa che non possiede tale iscrizione può partecipare tramite ATI o indicazione che i lavori saranno eseguiti da un'impresa iscritta?

Risposta

I requisiti di idoneità, di cui al paragrafo 8.1 numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono requisiti che attengono allo svolgimento delle specifiche prestazione, per cui dovranno essere possedute, già al momento di presentazione dell'offerta, dall'operatore designato per svolgimento della specifica attività, necessaria per la corretta esecuzione dell'intervento.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle contenute al paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara con riferimento alla forma di partecipazione.

Le prestazioni citate, possono essere oggetto di subappalto necessario, qualora il concorrente non possieda i necessari requisiti richiesti, in tal caso dovrà fare specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare la suddetta prestazione.

Diversamente, qualora il concorrente, pur in possesso dei requisiti richiesti, intenda ricorrere al subappalto, varranno le ordinarie disposizioni e limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 nonché disposizioni di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

In entrambi i casi, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore.

Quesito 2

In riferimento alla richiesta di iscrizione all'albo delle imprese specializzate nella bonifica di ordigni esplosivi residuati bellici, in caso il concorrente decida di subappaltare la suddetta lavorazione, si deve già in sede di gara indicare il nominativo dell'Impresa a cui si subappalterà la lavorazione ed è necessario pertanto presentare l'iscrizione al suddetto albo della impresa subappaltatrice

Risposta

Non è necessario indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore. Deve darsi comunque evidenza se il requisito è posseduto dal concorrente o intende acquisirlo con il subappalto necessario. In tal caso, posto che l'operatore non è in possesso del requisito richiesto è necessario indicare nel DGUE la volontà di voler subappaltare il requisito di cui trattasi.

3. OFFERTA TECNICA

Quesito 1

Vista la complessità del progetto a base di gara si chiede la pubblicazione del file IFC del progetto a base di gara al fine di redigere un'offerta tecnica chiara ed esaustiva; inoltre la pubblicazione del computo metrico estimativo in formato editabile xpwe o Excel

Risposta

I file .ifc saranno consegnati esclusivamente all'aggiudicatario dei lavori. il file del computo metrico estimativo nel formato editabile non è al momento disponibile.